

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

CEDEGOLO – BERZO DEMO – CEVO – SAVIORE DELL'ADAMELLO - SELLERO

c/o Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/61100 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980

info@unionevalsaviore.bs.it - unione.valsaviore@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 e s.m.i.

APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA N. 28 DEL 20.11.2015

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 81
DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 e s.m.i.**

**ARTICOLO 1
FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

**ARTICOLO 2
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero.

**ARTICOLO 3
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero come definite dall'articolo 80 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto dei criteri fissati dalla D.G.R. N. VIII/7977 del 6 agosto 2008, della D.G.R. VIII/008139 del 1 ottobre 2008 e della D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009.

**ARTICOLO 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da n. 3 membri compreso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
3. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni.
4. Il Presidente è nominato dai membri della Commissione nel corso della sua prima seduta tra i suoi componenti.
5. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

**ARTICOLO 5
NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta dell'Unione.
2. I componenti sono nominati in seguito ad avviso pubblico di selezione emanato dall'Unione.
3. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici, così come chiarito con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alle candidature presentate all'Unione.

5. La delibera di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri fissati con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008.

ARTICOLO 6 INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica di amministratore comunale in uno dei Comuni membri dell'Unione, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
2. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale presso uno dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero.
3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.

ARTICOLO 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma presso la sede dell'Unione dei Comuni della Valsaviore. La convocazione presso la sede di uno dei Comuni membri può essere comunque fatta dal Presidente, senza la necessità di formalità particolari.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente Comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti votanti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 9 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite, per le pratiche di ogni singolo Comune, dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale o dal Responsabile del Procedimento individuato all'interno di ogni singolo Comune, che viene pertanto individuato quale struttura tecnico-amministrativa cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
3. Di ogni pratica visionata dalla Commissione viene redatto apposito verbale, da parte del candidato di ogni singolo Comune per le pratiche ad esso relative, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
6. Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune o il responsabile del Procedimento per le pratiche di ogni singolo Comune

ARTICOLO 10 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 11
TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 12
INDENNITA'

1. Per i componenti della Commissione non sono previsti gettoni di presenza o indennità.

ARTICOLO 13
DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.